

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

Ultima modifica: Lunedì, 31 Maggio 2021 09:30

Visite: 64296

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'[allegato IV](#).
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.

[\[nota\]Interpelli \(0\)](#)

[Interpello n.4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali \(art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008\)\[/nota\]](#)